

IN BREVE n. 040-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INAIL - MINIMALI RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

Con la circolare n. 41 del 17 settembre 2013, l'INAIL ha aggiornato i minimali di retribuzione imponibile per le retribuzioni convenzionali; con D.M. 10 giugno 2013 del Ministro del Lavoro erano state rivalutate le prestazioni economiche per infortunio e malattie professionali del settore industria, a partire dal 1° luglio 2013.

IN ALLEGATO A PARTE - INAIL Circolare n. 41 del 17.09.2013 (documento 173)

DALLA CASSAZIONE e TRIBUNALE

Assegnazione di nuovi compiti e pretesa di "ordine scritto": illegittimo il licenziamento del lavoratore

E' illegittimo il licenziamento inflitto al dipendente dopo il litigio con il superiore originato dalla pretesa dello stesso dipendente di un ordine di servizio scritto.

Infatti la condotta dell'incolpato non costituisce un rifiuto della prestazione, bensì risulta finalizzata a limitare eventuali responsabilità in caso di errore nell'esecuzione di compiti particolarmente complessi ed estranei, peraltro, alle mansioni svolte.

Corte di Cassazione - sentenza n. 21922 del 25 settembre 2013

Redditometro KO

Il Dm attuativo dell'accertamento sintetico non solo è illegittimo, ma radicalmente nullo per carenza di potere ai sensi dell'articolo 21 septies della legge 241/1990.

Tribunale di Napoli sezione di Pozzuoli - sentenza numero 10508/2013 depositata il 24 settembre

Licenziamento e condotta irreprensibile riferita al passato

Una condotta lavorativa, scevra da precedenti disciplinari e la volontà di riparare il danno esclude la risoluzione del rapporto di lavoro.

Tale orientamento va in controtendenza rispetto ad alcune pronunce recenti (Cass. n. 1814/2013 e Cass. n. 20722/2010) ove erano stati dichiarati legittimi i recessi datoriali adottati.

Corte di Cassazione - sentenza numero 22321 del 30 settembre 2013

ASILI: SOLO I DATI NECESSARI

Il Comune può raccogliere solo i dati necessari richiesti dal regolamento comunale atti ad acquisire punteggi nella graduatoria di accesso alla scuola materna.

Garante privacy - provvedimento 273/2013

NEWSLETTER N. 379 del 27 settembre 2013

• Garante: stop a Comune, troppi dati per l'iscrizione all'asilo nido

Nel modulo chiesto anche lo stato di salute o di invalidità dei nonni

I genitori sono separati, divorziati, morti? Sono stranieri? Dove risiedono i nonni? Lavorano? quante ore a settimana e quale è il loro stato di salute. Sono invalidi? Queste sono solo alcune delle domande alle quali hanno dovuto rispondere le famiglie che volevano iscrivere i propri figli ad un asilo nido comunale lombardo. A un familiare però è venuto il dubbio che non tutti i dati richiesti fossero necessari e pertinenti, in particolare quelli relativi allo stato di salute e invalidità dei nonni, e si è rivolto al Garante privacy, il quale gli ha dato ragione.

Troppi e non indispensabili i dati chiesti dal comune per predisporre la graduatoria di ammissione all'asilo nido. E' stato questo il giudizio del Garante che ha dichiarato [**doc. web n. 2554925**] illecita la raccolta di un numero così rilevante di informazioni, spesso inutili e in alcuni casi di natura sanitaria, ed ha vietato al comune di raccoglierte di nuovo in futuro, limitandosi alla raccolta delle sole informazioni necessarie alla verifica dei criteri di iscrizione previsti dal Regolamento comunale.

L'Autorità ha ordinato inoltre al comune di cancellare i dati non pertinenti già acquisiti in violazione della disciplina sulla privacy. Nel definire la segnalazione l'Autorità ha rilevato un effettivo disallineamento tra i numerosi dati personali, anche sensibili, richiesti dal Comune nel modulo di domanda di iscrizione all'Asilo e quelli che il Regolamento comunale prende in considerazione per attribuire i punteggi della graduatoria di iscrizione al nido (attività dei genitori compreso l'orario di lavoro, presenza di persone invalide nel nucleo familiare, affidamento ai servizi sociali, numero dei figli, età, eventuali gemelli).

BORSE DI STUDIO: NON TUTTE GENERANO REDDITI TASSABILI

da Sole 24 ore - risposta 3035

D - È a carico dei genitori il figlio maggiorenne, universitario, che nel 2013 ha avuto solo redditi da borsa di studio, assoggettati a ritenuta a titolo di imposta?

R - Per considerare un familiare fiscalmente a carico deve verificarsi che il reddito di quest'ultimo sia inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, riferite ai modelli fiscali (730, Unico), le somme percepite a titolo di borsa di studio od assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di lavoro dipendente, e sempre che non sia prevista una specifica esenzione, costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente.

Sono esenti gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del Dpcm 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'Asi.

Per quanto riguarda le borse di studio sono esenti, tra le altre:

- le borse di studio corrisposte dalle Regioni a statuto ordinario, in base alla legge. n. 390 del 2 dicembre 1991 agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1 gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates", istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n.576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del Dlgs n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Ne deriva che, qualora la borsa sia stata assoggetta a ritenuta da parte dell'ente erogante, la stessa costituirà reddito in capo al percipiente.

NON È INDENNIZZABILE LA MALATTIA IN MATERNITÀ

D - Una dipendente, assente per gravidanza, viene colpita da faringite: è possibile fruire delle agevolazioni (nessuna trattenuta del trattamento accessorio per malattia) benché nel certificato medico risulti che la lavoratrice è in gravidanza, ma non viene messa in evidenza alcuna correlazione della malattia respiratoria con il suo attuale stato?

R - Se si tratta di astensione obbligatoria ossia del cosiddetto congedo di maternità la lavoratrice è considerata assente per gravidanza, con applicazione quindi del trattamento economico e normativo di maternità.

Se, invece, si tratta di congedo parentale, ossia della cosiddetta astensione facoltativa, la lavoratrice può utilizzare il certificato medico e sospendere il decorso dell'astensione per maternità.

Quanto sopra è confermato anche dall'Inps che, nella circolare 17 gennaio 2003, n. 8, ha affermato che la malattia, insorta durante il congedo parentale o dopo la fine dello stesso, è indennizzabile secondo le regole ordinarie. La malattia insorta durante il congedo di maternità non è indennizzabile. I periodi di malattia che si verificano durante il congedo parentale vanno considerati neutri ai fini del complessivo periodo di congedo parentale spettante.

ANCORA SULLE COSIDETTE PENSIONI D'ORO di Marco Perelli Ercolini

Anche due professori della Bocconi, Tito Boeri e Tommaso Nannicini, pensano che per aiutare i giovani bisogna tagliare le pensioni. Essi chiedono "*Quanto può restituire il pensionato d'oro?*".

La domanda sarebbe giusta se si trattasse di una rapina, ma ricordiamo che la pensione non è altro che il riconoscimento a termine di un contratto (seppure imposto obbligatoriamente) stabilito tra il lavoratore e l'ente previdenziale con l'acquisizione di un diritto soggettivo con le regole in atto al conseguimento della pensione con atto formale.

Il lavoratore ha fatto i versamenti contributivi richiesti a valore corrente e durante tutta la vita lavorativa e l'ente si fa carico con regole ben precise, da lui stesso stabilite nel rispetto della legge, dell'erogazione della prestazione.

Il lavoratore fa dunque un affidamento su tale contratto e coll'andare in quiescenza poi perfeziona la pattuizione su cui baserà il suo futuro del post-lavorativo.

Se ci sono degli sbilanciamenti non può essere dunque incolpato né -perseguitato- il pensionato e non si capisce come debba essere il capro espiatorio degli errori (secondo alcuni degli -orrori-) di amministratori e politici.

Si possono fare le correzioni ed è doveroso farle, senza intaccare però i diritti acquisiti sui quali si fatto un legittimo affidamento.

Inoltre è doveroso ricordare che queste pensioni, sbandierata come pietra dello scandalo, pagano fior di tasse....

E permettetemi una domanda: moltissimi gridano contro queste cosiddette pensioni d'oro, ma nessuno dice mai nulla sui così detti vitalizi dei politici...perché ?

E infine una precisazione: solidarietà...ma la solidarietà è un atto volontario e non può essere imposta...ma qui siamo al solito costume comportamentale: quello che è tuo è anche mio, ma quello che è mio è solo mio!

CUMULO PENSIONE e REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Con messaggio 15256 del 27 settembre 2013 l'Inps comunica quali pensionati sono tenuti alla dichiarazione per redditi da lavoro autonomo e alle rispettive modalità.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 15256 del 27.09.2013 (documento 174)

PENSIONI - Pillole

- Prelievo forzoso sulle pensioni superiori a 4.800 euro lordi mensili: altro che solidarietà, riequilibrio, uguaglianza ...siamo davanti a una manovra strutturale per racimolare i soliti fondi che scarseggiano. Ma però si colpiscono sempre e solo i pensionati!
- La mancata perequazione automatica delle pensioni superiori a un certo importo contribuisce a precludere la proporzionalità dovuta tra pensione e retribuzione goduta nell'attività lavorativa. Inoltre la piena indicizzazione delle pensioni di minore importo, accompagnata alla totale mancata indicizzazione di quelle superiori all'importo anzidetto, stravolge i principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
- La Consulta, con la sentenza n. 211 del 2 luglio 1997, ha sancito il divieto di imporre tagli agli assegni di chi è già in pensione. Come dire che non si possono cambiare OGGI le vecchie regole in base alle quali le pensioni in essere sono state calcolate.
- La solita musica: quando c'è bisogno di far cassa i nostri politici non pensano ad altro che mettere le mani nelle tasche dei pensionati e ad aumentare il peso fiscale sui carburanti.
- Giovannini dice che le pensioni da 90.000 euro lordi annui in su "appaiono stridenti nell'attuale contesto socio-economico e dei sacrifici imposti alla generalità della popolazione". Viene allora da chiedersi: non sono in stridente contrasto anche le retribuzioni dei parlamentari e di alcuni manager pubblici o i cachet che la Rai elargisce con il nostro canone?
- La legge Mosca (n. 252/1974): una truffa semidimenticata.
Il danno provocato all'erario da 37.500 privilegiati ha superato i 25mila miliardi di lire (12 mld di euro).
Ma cosa è la legge Mosca? È quel provvedimento mediante il quale decine di migliaia tra funzionari ex Pci, portaborse ex Dc e socialisti e sindacalisti Cgil-Cisl e Uil hanno potuto beneficiare - spesso abusivamente - di pensioni agevolate, e di godere dell'incredibile privilegio di riscattarsi a basso costo non solo gli anni trascorsi nel partito o nel sindacato, ma persino quelli passati sui banchi di scuola, purché si rientrasse nelle suddette categorie.
- Georgia Meloni (ed altri parlamentari) chiedono una legge che fissi un tetto alle pensioni (5mila euro). Ma, attenzione: ai 650mila cittadini attivi, che incassano più di 5mila euro al mese per onestà bisognerà dire che continueranno a pagare i contributi all'Inps su tutto lo stipendio, sapendo però che la loro pensione futura avrà un tetto, che taglia del 50/75% lo stipendio stesso. Il buon senso dice che in questi i casi i cittadini in servizio dovrebbero pagare i contributi all'Inps su 5 mila euro, cioè fino al tetto. E allora?.....
- Attenzione: è una follia comprimere le pensioni, perché le ripercussioni si avverterebbero subito sui consumi con la chiusura di fabbriche e con la caduta dell'occupazione, e anche sulle famiglie: quanti nonni oggi mantengono i nipoti senza lavoro? Ma c'è di più: l'Italia perderebbe rapidamente i migliori manager, professionisti, docenti universitari, ingegneri, chimici, biologi e medici. La regressione sarebbe traumatica. La gente va dove ci sono i più alti stipendi. Bisogna ricordare che oggi tutte le pensioni anche quelle d'oro sono pesantemente tassate (IRPEF). Un'improvvisa e drastica riduzione dei vitalizi con effetto retroattivo, oltre ad essere di dubbia costituzionalità, ridurrebbe drasticamente le entrate fiscali.

- Consigli non richiesti a Letta e Giovannini
 “...Altra idea sarebbe quella di intervenire bloccando le indicizzazioni a chi percepisce pensioni superiori ai 5000 euro al mese...”
 In 25 anni le pensioni di coloro che non muoiono, perderebbero circa un terzo del potere d’acquisto. Non soltanto si tratterebbe di misura discriminatoria (e, quindi, di dubbia costituzionalità) ma si impoverirebbero gli ottantenni ed i novantenni quando hanno maggior bisogno di cure.

ORDINI PROFESSIONALI - NIENTE TAGLI

Gli Ordini professionali sfuggono dalla spending review, una recente sentenza della Ue li mette al riparo, ma già in passato la Cassazione (sentenza numero 21226 del 14 novembre 2011 lo aveva esclusi dall’obbligo di controllo gestionale da parte della Corte dei Conti.

Di recente anche il DL 31 agosto 2013 numero 101 all’articolo 2 comma 2 aveva escluso gli Ordini professionali e i Collegi dalla riduzione organica...ma il DL non è ancora convertito in legge.

DAL 1° OTTOBRE AUMENTA L’IVA DAL 21% AL 22%

L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 22% che scatta dal 1 ottobre..

L’articolo 40, comma 1-*ter* del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Pertanto, gli operatori economici dovranno applicare da questa data la nuova aliquota.

Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l’aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti.

In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:

LIQUIDAZIONE PERIODICA	PERIODO DI FATTURAZIONE	TERMINE VERSAMENTO
mensile	ottobre e novembre	versamento acconto Iva - 27 dicembre
	dicembre	termine liquidazione annuale - 16 marzo
trimestrale	quarto trimestre	termine liquidazione annuale - 16 marzo

Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.

ATTENZIONE - In campo medico dal 1 ottobre 2013, salvo diverse disposizioni dell'ultimo momento alle operazioni assoggettate all'IVA con aliquota ordinaria (quali i certificati a carattere peritale) dovrà essere applicata la percentuale del 22%.

ISTAT e ENTI PREVIDENZIALI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2013 l'Istat ha pubblicato la lista delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato.

Nell'elenco sono ancora compresi anche gli enti previdenziali privatizzati.

PENSIONE - COME VALORIZZARE I VARI PERIODI CONTRIBUTIVI IN ENTI DIVERSI

ISTITUTO	VANTAGGI	SVANTAGGI
RICONGIUNZIONE E' la ricongiunzione onerosa di spezzoni contributivi inefficaci singolarmente per acquisire il diritto a pensione	Il trattamento di pensione viene calcolato con sistema applicato dall'ente presso il quale viene trasferita la posizione contributiva	E' onerosa - tranne i casi in cui la ricongiunzione dei contributi supera i costi del calcolo della riserva matematica, eventuali residui sono inefficaci
TOTALIZZAZIONE E' la valorizzazione dei vari spezzoni contributivi	E' gratuita	Si applica il metodo di calcolo contributivo, tranne il caso in cui uno spezzone faccia maturare il diritto alla pensione; in questo caso solo sullo spezzone che fa maturare una pensione autonoma si applica il metodo di calcolo dell'ente previdenziale a cui lo spezzone fa riferimento
CUMULO CONTRIBUTIVO E' il cumulo dei vari spezzoni di attività per raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia; applicabile solo nella previdenza obbligatoria, non per le Casse privatizzate (medici ENPAM)	E' gratuito Il calcolo della pensione si basa sul sistema originario di calcolo	E' previsto solo per raggiungere i requisiti per maturare la pensione di vecchiaia

PENSIONI e CORTE COSTITUZIONALE - ALCUNE CONSIDERAZIONI

di Nicola Salerno - pubblicato il 29/09/2013 in Politiche & Congiuntura

È necessario che il prelievo di solidarietà vada a sostegno delle pensioni basse, per evitare il rigetto della Corte Costituzionale? Risposta: No, perché non risolve il connotato tributario del prelievo.

La scelta è anche in contraddizione col percorso di riforma delle pensioni e del welfare dall'inizio anni Novanta. Il recupero per via tributaria dell'equità attuariale e il riequilibrio tra pensioni e lavoro e tra generazioni sotto obiettivi già coerenti con la Costituzione.

IN ALLEGATO A PARTE - N. SALERNO Articolo (documento 175)

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Da "Il giornale della Previdenza dei medici e degli odontoiatri" dell'ENPAM:

La Polonia "confisca" le pensioni private. Il governo di Varsavia (seguendo l'esempio di Argentina e Ungheria) ha imposto la nazionalizzazione di oltre 40 miliardi investiti nella previdenza integrativa. La mossa serve a ridurre il debito pubblico dell'otto per cento.

AVVOCATI - PARCELLE: MENO VOCI e PIU' BASSE

Secondo la bozza di regolamento sui parametri per la liquidazione dei compensi per la professione inviata dal Guardasigilli A.Cancellieri al Consiglio di Stato gli avvocati avranno meno voci rispetto alla proposta elaborata dal Consiglio nazionale forense, ma soprattutto con corrispettivi più bassi.

Politici: tagli sugli altri, ma intoccabili i loro compensi! E speriamo che non venga come abitudine.....

RINNOVO PATENTE DI GUIDA

In base al decreto del ministero dei trasporti 9 agosto 2013 in G.U. 231 del 2 ottobre 2013 il medico con la visita di idoneità rilascerà ricevuta recante tutti i dati della patente di guida appena scaduta e ammetterà alla guida l'intestatario per un periodo massimo di 60 giorni ovvero fino al momento di ricevimento postale (*che Dio ce la mandi buona!*) della nuova patente di guida nel formato card, senza adesivi, timbri o diciture facilmente alterabili.

Eliminati dunque al rinnovo i timbri e il bollino autoadesivo.

**IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO MIN. TRASPORTI del 9.08.2013
(documento 176)**